

CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali-Sociali-Commerciali

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA

P.zza Corpus Domini 17/E



RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA



PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore	Arch. Rosalba Stura
Progettisti opere architettoniche e di restauro	Ing. Flavio Aquilano Arch. Manuela Castelli Arch. Angela Fusco Arch. Cristina Volpi
Progettista opere impiantistiche	Ing. Alfonso Famà
Progettista opere della sicurezza	Dott. Gianni Chiamberlando
Collaboratori opere architettoniche	Geom. Romano Rago Geom. Manuele Valcelli
Collaboratori opere impiantistiche	P.I. Marco Cocca P.I. Francesco Ferrari P.I. Maurizio Genovese
Progettista opere strutturali	Prof. Ing. Giuseppe Pistone
Progettista opere del verde	Dott. Gianmichele Cirulli
Collaboratori opere del verde	Sig. Maurizio D'Agostino Sig. Francesco Macchia
Supporto al progetto per gli aspetti storici e museografici	Dott.ssa Caterina Thellung

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I E II DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIALI

- AGG. OTTOBRE 2011



OGGETTO DEI LAVORI**Restauro ed adeguamento funzionale
di parte del Complesso Cavouriano di Santena**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I E II
DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIALI

		<i>Euro</i>
a)	Lavori, a base d'asta	3.900.000,00
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	200.000,00
c)	Oneri per la progettazione esecutiva, a ribasso	194.349,86
d)	Totale appalto (a+b+c+d), oltre IVA di legge	4.294.349,86

Il Responsabile Unico di Procedimento:

Arch. Rosalba Stura

*I Progettisti delle opere edili-architettoniche e di restauro:*Ing. Flavio Aquilano
Arch. Manuela Castelli
Arch. Angela Fusco
Arch. Cristina Volpi*Il Progettista degli impianti:*

Ing. Alfonso Famà

Il Progettista della sicurezza:

Dott. Geom. Gianni Chiamberlando

Il Progettista delle opere strutturali:

Prof. Ing. Giuseppe Pistone

Il Progettista degli aspetti del verde:

Dott. Gianmichele Cirulli

INDICE

OGGETTO DEI LAVORI	1
PREMESSA	4
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI	4
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
ARTICOLO 1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	6
ARTICOLO 2. AMMONTARE DELL'APPALTO.....	6
ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO.....	7
ARTICOLO 4. DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	8
ARTICOLO 5. INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE.....	8
ARTICOLO 6. PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	9
ARTICOLO 7. VARIANTI IN FASE DI PROGETTAZIONE.....	10
ARTICOLO 8. TERMINI DI CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E PENALI.....	11
ARTICOLO 9. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	11
ARTICOLO 10. CORRISPETTIVO DELLA PROGETTAZIONE.....	11
ARTICOLO 11. RESPONSABILITÀ IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	12
ARTICOLO 12. DIRETTORE DI CANTIERE.....	12
ARTICOLO 13. CONSEGNA LAVORI. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	12
ARTICOLO 14. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	13
ARTICOLO 15. PENALE PER RITARDI IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
ARTICOLO 16. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE.....	15
ARTICOLO 17. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	15
ARTICOLO 18. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.....	16
ARTICOLO 19. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	17
ARTICOLO 20. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA.....	18
ARTICOLO 21. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE.....	19
ARTICOLO 22. VARIAZIONI DEL PROGETTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI ED AL CORRISPETTIVO.....	19
ARTICOLO 23. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER L'ESECUZIONE.....	20
ARTICOLO 24. TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO. RITARDO.....	21
ARTICOLO 25. MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	21
ARTICOLO 26. CONTROLLI E VERIFICHE.....	22
ARTICOLO 27. CONTO FINALE DEI LAVORI.....	22
ARTICOLO 28. LAVORI ANNUALI ESTESI A PIÙ ESERCIZI.....	22
ARTICOLO 29. COLLAUDO / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	22
ARTICOLO 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	23
ARTICOLO 31. RISERVE E ACCORDI BONARI.....	25
ARTICOLO 32. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	25
ARTICOLO 33. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.....	26
ARTICOLO 34. SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI.....	27
ARTICOLO 35. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBENTRO.....	28
ARTICOLO 36. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO.....	28
ARTICOLO 37. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	28
ARTICOLO 38. DANNI DA PROGETTAZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	29
ARTICOLO 39. DANNI DA ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	29
ARTICOLO 40. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.....	30
ARTICOLO 41. DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE.....	31
ARTICOLO 42. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	31
PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIALI	33
CAPO 1 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	33
ARTICOLO 43. OGGETTO DELL'APPALTO.....	33
ARTICOLO 44. MODALITÀ PER IL PAGAMENTO E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	34
ARTICOLO 45. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E/O SUBAPPALTABILI E ALTRE LAVORAZIONI.....	36
ARTICOLO 46. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME.....	36
ARTICOLO 47. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	37
ARTICOLO 48. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	38
CAPO 2 – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE	40
ARTICOLO 49. ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	40
ARTICOLO 50. ULTERIORE DISCIPLINA IN MATERIA DI CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.....	40
ARTICOLO 51. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	41
ARTICOLO 52. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI.....	42
CAPO 3 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	42
ARTICOLO 53. QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	42
CAPO 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	43
ARTICOLO 54. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI DIRETTORE DI CANTIERE.....	43
ARTICOLO 55. PIANI DI SICUREZZA.....	44
ARTICOLO 56. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	45
CAPO 5 – ULTERIORE DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ONERI DELL'APPALTATORE	46

ARTICOLO 57. ONERI DELL'APPALTATORE INERENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	46
ARTICOLO 58. ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL CANTIERE	47
ARTICOLO 59. ONERI DELL'APPALTATORE PER FORNITURE, ALLACCIAMENTI E GESTIONE DELLE INTERFERENZE CON RETI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI.....	50
ARTICOLO 60. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE.....	51
ARTICOLO 61. ULTERIORE DISCIPLINA E ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	52
ARTICOLO 62. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI VERIFICHE, COLLAUDO, CERTIFICAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	52

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 comma 2 lett. b) D. LGS. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e Impresa;

Nel seguito si intende:

CODICE : D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

RG: DPR 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE".

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice.

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel seguito si intende altresì:

Città: la Stazione Appaltante Città di Torino.

Appaltatore: l'Aggiudicatario dei lavori.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

L'oggetto dell'appalto è costituito dall'affidamento della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione, ex artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 lett. b) e 3 del Codice e art. 169 del RG ("appalto integrato"), dei lavori relativi al "Restauro e adeguamento funzionale di parte del Complesso monumentale Cavouriano di Santena, di proprietà della Città di Torino, destinato a sede museale ed attività culturali.

L'intervento è inserito, per l'anno 2011, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Città di Torino per gli anni 2011/2013 (codice opera 3878 per Euro 5.000.000,00 - CUP C44B11000000006), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2011 (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio), cofinanziato nell'ambito del POR-FESR 2007-2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse III - Attività III.1.1 "Tutela dei beni ambientali e culturali".

Il Complesso Cavouriano di Santena è composto da un insieme di manufatti di natura storica, collocati all'interno del parco monumentale, dove spicca il Castello con i suoi edifici di pertinenza: la Sala Diplomatica, la Torre dei Benso, la Cappella di famiglia, la Tomba del Conte Camillo Cavour, l'edificio delle ex Scuderie, oltre al gruppo di edifici denominato "Cascina Nuova".

Gli interventi, oggetto di appalto, in linea generale, riguardano il completo recupero e adeguamento edilizio del Padiglione Ex Scuderie, facente parte del Complesso Cavouriano, nonché l'intervento di recupero e restauro degli apparati esterni del Castello, ubicato all'interno del parco storico, oltre

ad opere di carattere minore per il ripristino delle aree adiacenti.

L'appalto prevede un insieme organico di opere che si possono sommariamente dividere in:

Opere edili-architettoniche, per il ripristino della copertura del Castello, la revisione generale della rete di smaltimento delle acque meteoriche, la risistemazione e la riorganizzazione degli spazi interni in modo funzionale e per l'adeguamento normativo ed il recupero del fabbricato "antiche Scuderie";

Opere strutturali, per la realizzazione di nuove strutture e per gli adeguamenti ed i ripristini della struttura portante dell'edificio delle "antiche Scuderie";

Opere di restauro, per il recupero e la restituzione funzionale ed estetica della facciata decorata e delle persiane del Castello;


Opere impiantistiche, per adeguare l'edificio delle "antiche Scuderie" alle nuove esigenze normative e di funzione espositiva-museale e dotarlo di tutte le componenti necessarie per ottimizzare le condizioni di comfort e di benessere ambientale.

Opere varie e di sistemazione esterna, per gli adeguamenti delle parti di pertinenza del Castello e delle Ex Scuderie.

Il complesso e l'area di pertinenza risultano sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., pertanto gli interventi in oggetto sono stati approvati dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, oltre che dalla Città di Santena, per la competenza territoriale.

Si segnala, rimandando ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al presente progetto, e alle tempistiche illustrate nel Cronoprogramma dei lavori, che l'intervento oggetto del presente capitolato potrà, eventualmente, avere luogo contestualmente ad altri opere riguardanti il Castello a cura della Fondazione Cavour, in qualità di organismo gestore dell'intero complesso storico.

In tale caso, sarà necessaria un'attenta attività di Coordinamento, sia dal punto di vista logistico che da quello della sicurezza, la cui puntuale definizione dovrà essere demandata ad una fase successiva, nel caso in cui si presenti tale situazione.



PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto integrato viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto ai sensi degli articoli 32 e 137 RG..

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo definitivo contrattuale dell'appalto integrato sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, sommato al corrispettivo per la progettazione esecutiva delle opere (oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi), soggetto al medesimo ribasso, oltre le spese per il costo del personale e agli oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:

A)	Lavori a base di gara, soggetti a ribasso	Euro	3.900.000,00
B)	Oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso	Euro	200.000,00
A+B)	Importo totale lavori	Euro	4.100.000,00
C)	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi), soggetto a ribasso,	Euro	194.349,86
A+B+C)	Importo totale dell'appalto	Euro	4.294.349,86

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell'art. 118, comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art. 3, comma 1, lett. l) del RG, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43, comma 4 dello stesso RG.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4. Il contratto d'appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4 del

Codice e dell'art. 43, comma 6 RG, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. L'importo complessivo è stato calcolato sulla base dei prezzi di riferimento per le Opere e Lavori Pubblici contenuti nell'Elenco Prezzi della Città di Torino - anno 2010, derivante dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte – edizione dicembre 2009, come adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 maggio 2010, n. mecc. 2010 02391/029, esecutiva dal 25 maggio 2010. Nella formulazione dei nuovi prezzi del progetto definitivo, per le relative lavorazioni, si è fatto riferimento agli articoli contenuti nel Prezzario Restauro dei Beni Artistici edito dalla DEI S.r.l. – Tipografia del Genio Civile - Edizione 2010, per quanto riguarda le opere di restauro e al Prezziario delle Opere Pubbliche Edili ed Impiantistiche della Provincia di Cuneo – anno 2010, per quanto riguarda le opere della sicurezza.

5. Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al contratto d'appalto ex art.137 RG, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto integrato si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1 del Codice civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133, commi 3, 3 bis, 4 e 5 del Codice.
2. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel contratto d'appalto e nel presente atto.
3. Al contratto d'appalto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.
4. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 5, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 e 205 del Codice e degli artt.161 e 162 RG.
5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 RG, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Città di Torino (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto (vedi art. 163, comma 1, lett. a, RG), o, in subordine, i prezzi unitari desunti dagli Elenchi Prezzi precedentemente citati (Prezziario Restauro dei Beni Artistici – anno 2010 e Prezziario Opere Pubbliche Edili ed Impiantistiche

- della Provincia di Cuneo – anno 2010), ed eventualmente i prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi art. 163, comma 1, lett. c, RG).
6. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell'art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s'intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.
 7. Il corrispettivo per l'attività di progettazione sarà determinato dal ribasso offerto in sede di gara sull'importo determinato ai sensi del precedente art. 2.
 8. Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi comprese nella somma sopra indicata.

Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione delle persone che possono riscuotere, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 106, comma 3 RG, che deve essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 3.1b del CG, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Progettazione esecutiva

1. Il Responsabile del Procedimento dispone, con apposito provvedimento (ordine di servizio), che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 169 comma 1 RG.
2. Il Responsabile del Procedimento può, in caso di particolare urgenza e pendente la stipulazione del contratto, ai sensi degli artt. 153 commi 1 e 4 e 154 comma 3 RG, previa aggiudicazione definitiva divenuta efficace, procedere con l'autorizzazione alla consegna sotto le riserve di legge ex art. 11, comma 12 del Codice, relativamente alla parte progettuale. Tale consegna conseguentemente verrà formalizzata secondo quanto disposto al comma precedente.
3. Il Progetto esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni contenute nell'art. 93, comma 5 del Codice e secondo quanto previsto agli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (ad eccezione del quadro economico), e 43 (ad eccezione dello schema di contratto) del R.G.
4. Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'Affidatario, previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo messo a gara ("Progetto Definitivo"), senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Affidatario, ex art. 169 comma 2 RG.
5. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 RG e dovrà essere composto dai seguenti documenti:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici esecutivi, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) piano di sicurezza e coordinamento adeguato alla progettazione esecutiva, ove necessario, (ex art. 100 D.Lgs. 81/2008);
 - g) computo metrico estimativo adeguato alla progettazione esecutiva, ove necessario, ex art. 42 RG;
 - h) elenco prezzi unitari con eventuali analisi, integrato ove necessario;

- i) quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le categorie dei lavori, ex art. 39 RG.

Articolo 7. Varianti in fase di progettazione

1. Il progetto esecutivo, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo posto a base di gara, comprensivo delle integrazioni tecniche offerte in fase di gara, ex art. 169, comma 3 RG.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), nonché all'articolo 205, commi 1, 2, 3, e 4 del Codice, ovvero nel caso di errori od omissioni riscontrati nel Progetto Definitivo posto a base di gara, diversi da quelli di cui all'art. 119, comma 5 del RG, l'Appaltatore deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, indicando analiticamente le cause e le ragioni per la quali ritiene che sussistano le predette ipotesi, nonché una stima delle variazioni da apportare attraverso il Progetto Esecutivo, effettuata in base ai criteri di cui al successivo punto 4. Con la medesima comunicazione l'Appaltatore chiede l'autorizzazione a procedere alla redazione delle varianti ad opera del medesimo professionista incaricato del Progetto Esecutivo.
3. La Città procederà all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti su cui si basa la necessità di procedere alle varianti e, se del caso, sentito il progettista del Progetto Definitivo, concederà l'autorizzazione all'esecuzione.
4. Le variazioni da apportare sono valutate in base all'elenco prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto con le modalità previste dal CG nonché, se necessario, mediante la formazione di nuovi prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del RG.
5. La progettazione delle varianti di cui al precedente punto 2, nonché delle eventuali varianti in corso d'opera, sarà compensata ai sensi della vigente tariffa professionale, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
6. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto Esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla Città che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
7. Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza.
8. Eventuali varianti rese necessarie da errori od omissioni del Progetto Esecutivo dell'opera daranno diritto alla Città di richiedere, senza costi ed oneri aggiunti, la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese dell'Appaltatore o, alternativamente, la

risoluzione del presente Contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.

Articolo 8. Termini di consegna del progetto esecutivo e penali

1. L'Appaltatore deve consegnare il Progetto Esecutivo alla Città entro e non oltre **giorni 60** (sessanta) naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine di servizio di cui al precedente articolo 6.
2. In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi direttamente dal compenso spettante, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi di quanto disposto dall'art. 169, comma 5 RG.
3. La Città si riserva di risolvere il contratto ex art. 136 del Codice, qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Articolo 9. Approvazione del progetto esecutivo

1. Il Progetto Esecutivo è sottoposto alla verifica ed alla validazione da parte del RUP, secondo quanto previsto dagli artt. 44 e seguenti RG, entro **giorni 60** (sessanta) dalla sua presentazione a cura dell'appaltatore, come disposto dall'art. 169 comma 9 del medesimo RG, ai fini della sua approvazione da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante entro i successivi 30 (trenta) giorni.
2. Qualora la Città, ai sensi dell'art. 169, comma 6 RG, ritenga non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, il Responsabile del Procedimento avvia la procedura di cui all'art. 136 del Codice.
3. In caso di mancata approvazione dovuta a cause diverse rispetto a quelle di cui al precedente punto 2), la Città può recedere dal presente contratto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 7 RG, all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 RG in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Articolo 10. Corrispettivo della progettazione

1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione esecutiva sarà determinato in funzione del ribasso offerto in sede di gara sull'importo determinato al precedente art. 2.
2. Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi comprese nella somma sopra indicata.
3. Il compenso per l'attività di progettazione (IVA compresa) sarà corrisposto all'Appaltatore, fatti salvi i disposti di cui al successivo art. 38, in un'unica soluzione entro **giorni 30** (trenta)

naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, ex art. 169, comma 5 RG, sulla base dello Stato Avanzamento Lavori relativo alla Progettazione: "SAL PROGETTAZIONE". La Città non si avvale pertanto della facoltà di cui all'art. 53, comma 3 bis del Codice. Per quanto non espressamente richiamato al presente articolo, si rinvia al successivo art. 24 in quanto compatibile.

4. La liquidazione del compenso spettante all'Appaltatore nel caso di progettazione di varianti in corso d'opera, avverrà attraverso la definizione di un nuovo prezzo, determinato ai sensi del precedente art. 7, comma 5, contenuto all'interno della rispettiva perizia di variante.
5. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli eventuali interessi per ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Regione Piemonte e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (Rif. - Circ. n. 1120/1983 Cassa Dep. Prest.).

Articolo 11. Responsabilità in fase di progettazione esecutiva

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, si intendono recepite dal presente atto ed assunte come obblighi dalle parti le disposizioni normative di cui al Codice e al D.P.R. 207/2010 in materia di attività di progettazione e di redazione dei progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera.

Articolo 12. Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e dal CG all'Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di Cantiere ai sensi dell'articolo 6, comma 3 CG.
2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 13. Consegna Lavori. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 9, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 153 e segg. RG e tenuto conto di quanto previsto dall'art.106 comma 3 RG, non oltre **giorni 45** (quarantacinque) dalla predetta comunicazione, che deve altresì contenere la convocazione dell'Appaltatore.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 610** (seicentodieci) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata

- tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. La durata del tempo utile, ove previsto dal bando di gara, sarà soggetta alla riduzione offerta in sede di gara, con arrotondamento all'unità inferiore.
3. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dell'articolo 154, comma 6 RG. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto.
 4. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
 5. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).
 6. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.
 7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, comma 13 RG.
 8. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 159, comma 14 RG.
 9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si applicherà l'art. 153, commi 8 e 9 RG.

Articolo 14. Programma di esecuzione dei lavori

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma presentato unitamente all'offerta (artt. 40 e 43 comma 11 RG) ed al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 RG) che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite

nel presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere, negli immobili oggetto di appalto, affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 33. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.
6. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 15. Penale per ritardi in fase di esecuzione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale riferito alle opere.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle eventuali singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.
3. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui agli artt. 145, comma 4 RG e 136 del Codice.
4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229, comma 2b RG.
5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

6. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 16. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori, e/o previa disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 RG, con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 159 RG..
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli artt. 158, comma 7 e 159 comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 159 RG, si applica la disciplina dell'art. 160 RG.
6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 159 commi 8, 9 e 10 RG.

Articolo 17. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. In ogni caso, si intendono qui richiamati e compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a totale carico e spese dell'Appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32, comma 4 RG.
3. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del Direttore dei Lavori, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del RG.
4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere di cui al precedente art. 12.

5. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009. In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall'eventuale corresponsabilità ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.
6. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo Capo 5 "Ulteriore disciplina degli oneri dell'Appaltatore" (da art. 57 a art. 62) nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere, secondo le modalità standard dell'Ente appaltante e di un'ulteriore specifico cartellone esplicativo da realizzare secondo le prescrizioni che saranno successivamente impartite dall'Amministrazione in attuazione del Disciplinare Regionale che sovrintende all'erogazione dei fondi FESR per il finanziamento dell'opera. L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre a proprie spese, entro sei mesi dal completamento delle opere, una targa esplicativa permanente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo Disciplinare.
7. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98) che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc., entro 30 gg. dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art. 19.
8. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

Articolo 18. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 19. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Parte II, Titolo IX del RG.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura, laddove previsti, è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale, anche con riferimento a quanto specificato al punto 6 bis del presente articolo.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo di progetto e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione Appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.
7. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:
 - a) ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa documentazione;
 - b) nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;
 - c) nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori;
 - d) gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:
 - per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
 - per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti a – b – c.

Articolo 20. Valutazione dei lavori in corso d'opera

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 42.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di

contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'art. 180, comma 6 RG i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 CG.

Articolo 21. Anticipazioni dell'Appaltatore

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni. All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse legale, quale rimborso delle spese anticipate.
3. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'Appaltatore vi consenta.

Articolo 22. Variazioni del progetto in fase di esecuzione lavori ed al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 e 205 del Codice.
2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 e all'art. 205 del Codice, ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la

sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice.

5. Nel caso di cui al comma 4 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'Appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
6. Qualora invece gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Articolo 23. Liquidazione dei corrispettivi per l'esecuzione.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad **Euro 250.000,00** (duecentomilacinquantamila), previa verifica del DURC secondo quanto previsto dal successivo art. 32. Resta salvo quanto previsto ai precedenti artt. 9 e seg. del presente CSA.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell'art. 141, comma 3 RG.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 RG, previa verifica del DURC ex artt. 4 e 6 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 37, comma 4. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo sino ad avvenuta regolarizzazione contributiva e, in ogni caso, subordinatamente alla presentazione della polizza stessa. Nel caso in cui l'irregolarità permanga o l'Appaltatore non presenti la suddetta polizza, tale somma non

verrà svincolata prima che il Collaudo/CRE assuma carattere definitivo, e comunque non prima di due anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dall'art. 29 L.276/2003 (Legge Biagi).

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 del Codice Civile.
7. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3 RG.
8. Si rinvia a quanto disposto dagli artt. 32 e 33 del presente atto relativamente all'onere di presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all'Appaltatore sia al subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
9. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell'art. 37, comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 34.

Articolo 24. Termini e modalità di pagamento degli acconti e del saldo. Ritardo.

1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono quelli fissati dall'art. 133, comma 1 del Codice e dall'art. 143 del RG.
2. In caso di ritardo nel pagamento dalle rate, si applicheranno le disposizioni dell'art. 144 RG. Il saggio degli interessi di mora per ritardato pagamento si intende comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.
3. Nei casi previsti dal precedente articolo 23, comma 9, i termini di pagamento saranno tenuti distinti tra l'Appaltatore e il subappaltatore, in relazione a quanto meglio specificato nel successivo art. 34.
4. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 23 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.
5. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui all'art. 143 RG s'intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Regione Piemonte e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (Rif. - Circ.n.1120/1983 Cassa Dep. Prest.)

Articolo 25. Materiali e difetti di costruzione

1. L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.
3. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni

degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l'art. 18 CG.

Articolo 26. Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui al precedente art. 17.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.

Articolo 27. Conto finale dei lavori

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 28. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 198 RG.

Articolo 29. Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione.

1. Ai sensi degli artt. 141 del Codice e 219 del RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.
2. La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come da

deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

3. L'esito della verifica risultante dal DURC deve essere riportato sulla relazione contenuta nel Certificato di Collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett. a) RG.
4. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio.
5. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; decorsi due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla data di scadenza del suddetto termine.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 141, comma 10 del Codice, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.
8. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione valgono le norme dell'art. 141 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.
9. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 30. Risoluzione del contratto e recesso

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo da parte dell'Appaltatore, la Città procede nel rispetto e con le modalità di cui agli artt. 136 e 138 del Codice.
2. Qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità

- dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
3. In caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell'irregolarità e assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni dell'Affidatario del contratto, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 RG.
 4. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore debitamente accertato, anche relativamente alle attività di progettazione esecutiva a carico dell'Appaltatore stesso, si rinvia a quanto previsto agli artt. 136 e seguenti del Codice e 146 RG.
 5. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) mancata approvazione del progetto esecutivo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 169, comma 6 RG;
 - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 33;
 - c) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
 - d) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - e) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 6. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
 7. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
 8. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., l'Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.
 9. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del C.C., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il

rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

10. E' fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del Codice. Tale diritto è altresì esercitabile qualora si verifichi quanto previsto al precedente art. 9, comma 3 del presente atto e nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 4 D.Lgs. 490/94 ovvero all'art. 1 septies del D.L. 06/09/82, convertito nella legge 726/82 e s.m.i., di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.

Articolo 31. Riserve e accordi bonari

1. Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG e in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.
2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell'importo contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 240 del Codice. In ogni caso, ai sensi dell'ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente verificati ai sensi dell'art. 112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere.
3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell'art. 240 del Codice.
4. Nel caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro, la proposta di accordo bonario è formulata da apposita commissione nei modi previsti dall'articolo sopra citato, ma non si conferirà alla predetta commissione alcun potere di assumere decisioni vincolanti per la Città. A tal fine, la proposta di accordo bonario dovrà, in ogni caso, essere sottoposta all'approvazione dell'Ente medesimo per essere impegnativa.
5. Le riserve saranno formulate dall'Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

Articolo 32. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG.
2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice e dall'art. 90, comma 9

del D.lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 17, comma 5, secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2 RG, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 5 RG.
5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, come da comma precedente, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Articolo 33. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice, è tenuto, entro **giorni 30** (trenta) dall'aggiudicazione ed in ogni caso unitamente alla presentazione del Progetto Esecutivo, a depositare:
 - a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
 - b) un proprio Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
 - c) un proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall'art. 90 ed allegato

XVII di tale decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice.
5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 34. Subappalti e subcontratti

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108-109-170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice; pertanto l'Appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, comma 7 RG.
3. L'Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 28, comma 3, tenuto comunque conto di quanto disposto all'art. 6, commi 3 e 5 RG.
4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive, la Stazione Appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la

decadenza dell'autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all'Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto all'art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l'allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (Pagamento diretto al subappaltatore), la Città non procederà all'emissione del certificato di pagamento nei confronti dell'Appaltatore finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l'indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.
6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'Appaltatore è successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
7. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Articolo 35. Cessione del contratto – Subentro.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non disposta con le modalità di cui all'art. 116, comma 1 del Codice.
2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

Articolo 36. Cessione del corrispettivo d'Appalto.

1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 117 del Codice e dall'art. 3 commi 3 e 4 CG.

Articolo 37. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del Codice e dalla Parte II, Titolo VI RG, nonché dall'art. 40 comma 7 del Codice, ove ne ricorrano gli elementi.
2. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere o varianti.
3. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123, comma 1 RG.
4. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 38. Danni da progettazione e responsabilità civile verso terzi

1. L'Appaltatore, ai sensi degli artt. 111 del Codice e 269 del RG, a far data dall'approvazione del Progetto Esecutivo, deve produrre alla Città idonea polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio.
2. Detta polizza ha decorrenza dalla stipula del contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo e dovrà essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.04 con particolare riferimento allo Schema Tipo 2.2. S'intende che la suddetta polizza deve coprire, oltre le nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Città deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1 lett. e) del Codice, resisi necessari in corso di esecuzione.
3. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a quanto previsto dall'art. 111, comma 1 del Codice.
4. La mancata presentazione della polizza in oggetto esonera la Città dal pagamento di quanto previsto al precedente art. 10 del presente atto

Articolo 39. Danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 RG.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 1 RG.
3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 del RG.
4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 129, comma 1 del Codice e dall'art. 125 RG, da trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
5. Dette polizze debitamente autenticate, ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
6. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
 - a) PARTITA 1 - OPERE Euro **4.100.000,00** (importo opere a base di gara);
 - b) PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI Euro **5.000.000,00**;
 - c) PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO Euro **100.000,00**;
 - d) RC di cui al precedente punto 3) Euro **500.000,00**.
7. In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.
8. L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
9. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.
10. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
11. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 40. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da

quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme dell'art. 166 RG.

Articolo 41. Documentazioni da produrre

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
 - a) cauzione definitiva di cui al precedente art. 37;
 - b) polizze assicurative: di cui al precedente art. 39;
 - c) piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) di cui al precedente art. 33;
 - d) ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008;
 - e) dichiarazione della Società Assicurativa contenente l'impegno a rilasciare la polizza civile professionale di cui al combinato disposto degli artt. 111, comma 1 del Codice e 269, comma 4 del RG.
2. Dovrà inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cui all'art. 106 comma 3 RG, con contestuale elezione di domicilio (art. 4) e indicazione delle persone che possono riscuotere (art. 5);
3. Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare il Programma di esecuzione dei lavori (art. 14), nonché le polizze assicurative a garanzia della responsabilità secondo i termini e le modalità di cui ai precedenti artt. 38 e 39.

Articolo 42. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
 - il D.LGS. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - il Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010;
 - il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non abrogato dal Regolamento Generale;
 - il D.LGS. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^a n. 6280/9144) per le parti non disciplinate dal D.P.R. 207/2010 e dal D.M. 145/00, o comunque con queste non in contrasto.
4. Per le specifiche norme tecniche l'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e nel Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:
 - Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella

- costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
 - Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
 - Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
 - Capitolato generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).
4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con deliberazione della Giunta Comunale in data 03.11.2009 mecc. 2009 07137/126, esecutiva dal 20.11.2009.
5. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

PARTE II – DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO 1 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 43. Oggetto dell'appalto

1. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo e dal progetto esecutivo successivamente redatto a cura dell'Appaltatore e approvato dalla Stazione Appaltante, con riguardo anche ai particolari costruttivi, agli impianti tecnologici e ai relativi calcoli, in merito ai quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e non potrà muovere successivamente alcuna eccezione. Inoltre nessuna eccezione potrà sollevare l'Impresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
2. Il Progetto Definitivo, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere secondo quanto dettagliato nei relativi elaborati progettuali e nella III parte del presente CSA – “Disposizioni Tecniche” (redatta separatamente per opere edili-architettoniche e di restauro, opere strutturali, impianti termomeccanici, idrosanitari e antincendio e impianti elettrici e speciali), ai cui contenuti si rimanda, salvo le diverse e più precise indicazioni recepite nel progetto esecutivo e quelle che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. nelle modalità di cui al precedente art. 20.
3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, alla conformazione del terreno, alla presenza di servizi nel sottosuolo, alle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti oggetto dell'appalto, alla natura e condizioni degli accessi, dei passaggi, della possibile fruizione di spazi, alle condizioni derivanti dal vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, alla contiguità delle aree di intervento con vie di passaggio, piazze e zone ad uso pubblico con attività in atto, che, nel loro insieme, possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

Articolo 44. Modalità per il pagamento e la valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; per quanto riguarda l'ammontare del corrispettivo vale quanto esplicitato all'art. 2.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del corrispettivo per i lavori a corpo è effettuata con le modalità di cui al precedente art. 19 e sulla base della **TABELLA A**, riportata nella pagina seguente, applicando la quota percentuale eseguita per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso all'aliquota contrattuale della medesima categoria e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo dei lavori, in base all'importo previsto a tale scopo dalla Stazione appaltante, negli atti progettuali e sul bando di gara, che per tali oneri costituisce vincolo negoziale. Detto importo è da considerare pertanto comprensivo di tutti i costi derivanti dall'attuazione del piano di sicurezza.
5. I lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di gara, secondo quanto previsto nei commi precedenti e dall'art. 129 del Codice.

TABELLA A

Pos.	Categoria	Descrizione	Tipologia di Opera	Importo €.	Inc. %	Totale		
			OPERE EDILI - ARCHITETTONICHE					
1	OG2 (prevalente)	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	SCAVI E REINTERRI	26.349,28	0,643			
2			DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	223.476,77	6,081			
3			OPERE IN MURATURA E CONTROPARETI	71.942,37	1,755			
4			COPERTURE E CONTROSOFFITTI	419.065,03	10,221			
5			IMPERMEABILIZZAZIONI E ISOLAMENTI	67.234,67	1,64			
6			VESPAI E SOTTOFONDI	70.814,51	1,727			
7			INTONACI E RINZAFFI	175.490,61	4,28			
8			PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	243.836,82	5,947			
9			VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA	247.947,60	6,048			
10			OPERE DA FALEGNAME	87.460,64	2,133			
11			OPERE DA FABBRO	99.093,23	2,417			
12			OPERE DA DECORATORE	77.277,36	1,885			
13			OPERE DA LATTONIERE	41.719,71	1,018			
14			SISTEMAZIONI ESTERNE E OPERE VARIE	119.792,34	2,922			
15			APPARATI MURARI E PICCOLI MANUFATTI FACCIAE ESTERNE CASTELLO	242.464,46	5,914			
			TOTALE OPERE EDILI - ARCHITETTONICHE	2.239.825,39	54,63	2.239.825,39		
	OG2 Soggetta a ribasso			2.239.825,39	54,63	2.239.825,39		
	OG2 Non soggetta a ribasso		ONERI DELLA SICUREZZA	200.000,00	4,878	200.000,00		
	TOTALE CAT. OG2			2.439.825,39	59,51	2.439.825,39		
			OPERE STRUTTURALI					
16	OG1	Opere strutturali	OPERE IN CEMENTO ARMATO	144.865,67	3,533			
17			OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	81.561,07	1,989			
18			OPERE MURARIE DI RINFORZO	5.407,10	0,132			
19			OPERE DI CONSOLIDAMENTO	142.272,93	3,47			
20			STRUTTURE DI FONDAZIONE IN MICROPALI	386.067,84	9,416			
					TOTALE OPERE STRUTTURALI	760.174,61	18,54	760.174,61
	TOTALE CAT. OG1			760.174,61	18,54	760.174,61		
			IMPIANTI TERMOMECCANICI					
21	OG11	Impianti tecnologici	CENTRALE TERMOFRIG. E DI DISTRIBUZIONE	130.555,78	3,184			
22			VENTILCONVETTORI E RADIATORI	46.143,58	1,125			
23			IMP. ARIA PRIMARIA ED ESPULSIONE	24.100,64	0,588			
					TOTALE IMPIANTI TERMOMECCANICI	200.800,00	4,90	200.800,00
					IMP. ANTINCENDIO E IDROSANITARIO			
24			IDRICO ANTINCENDIO	22.531,82	0,55			
25			IDRICO SANITARIO	69.968,18	1,707			
					TOT. IMP. ANTINCENDIO E IDROSANITARIO	92.500,00	2,257	92.500,00
					IMPIANTI ELETTRICI			
26			IMP. DI FORZA MOTRICE	90.282,91	2,202			
27			IMP. DISTRIBUZIONE	48.130,14	1,174			
28	IMP. ILLUMINAZIONE	101.984,19	2,487					
29	IMP. SPECIALI	45.963,71	1,121					
30	IMP. DI TELEFONIA E DATI	3.105,00	0,076					
31	IMP. ASCENSORI	317.234,05	7,737					
			TOTALE IMPIANTI ELETTRICI	606.700,00	14,797	606.700,00		
	TOTALE CAT. OG11			900.000,00	21,95	900.000,00		
			TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	4.100.000,00	100,00	4.100.000,00		

Articolo 45. Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili e altre lavorazioni

1. Ai sensi dei disposti di cui all'art. 357 comma 12 del RG ("Norme transitorie"), nonché all'art. 3 del DPR 25.01.2000 n. 34 e in conformità all'allegato "A" del medesimo regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG2".
2. Ai sensi dei disposti di cui all'art. 118 del Codice, agli artt. 107-108-109 del RG e dei citati art. 3 e allegato "A" del DPR 34/2000, nella tabella di cui al successivo comma 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA, sono indicati:
 - a) l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
 - b) la categoria prevalente e relativa classifica;
 - c) le ulteriori categorie di cui si compone l'intervento.

Tali parti di lavoro sono scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge e del presente capitolato.

3. Importo dei lavori: **Euro 4.100.000,00** (Importo opere soggetto a ribasso + importo oneri di sicurezza contrattuali)

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

	Lavori	Categoria prevalente	Classifica	Euro
1	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	OG2	IV	2.439.825,39

Lavori scorporabili o subappaltabili

	Lavorazioni	Categorie	Importo Euro
2	OPERE STRUTTURALI	OG1	760.174,61
3	IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	900.000,00

4. All'interno della categoria prevalente OG2 sono comprese le opere edili-architettoniche e di restauro ed affini e gli oneri per la sicurezza.
5. I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, devono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Articolo 46. Osservanza di leggi e norme

1. Ad integrazione di quanto prescritto al precedente articolo 42, si richiama

l'assoggettamento dell'appalto alla completa osservanza di :

- a) Tutte le leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - b) Delle Leggi, dei decreti dei regolamenti e delle Circolari vigenti nella Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino;
 - c) Delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I. , delle norme C.E.I., delle tabelle CEI-UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
2. Per un richiamo delle principali norme tecniche inerenti specifiche opere e/o lavorazioni comprese nell'appalto, si rimanda, anche se in via non esaustiva, alla parte III del presente CSA – Disposizioni tecniche.
 3. Per gli impianti tecnologici si richiamano, in generale, i contenuti di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37.

Articolo 47. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. In conformità ai disposti dell'art. 14 dello Schema di contratto, la sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nel Contratto d'appalto e nel presente Capitolato.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto i documenti elencati all'art. 4 del predetto schema, (Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Elaborati grafici architettonici, strutturali, impiantistici; Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza, Cronoprogramma, Elenco Prezzi Unitari) e all'art. 1 del presente documento.
4. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre a dichiarare di aver accettato:
 - a) Le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto di cantiere, dello stato dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori, dello stato di consistenza dell'immobile;
 - b) Il fatto che l'Appalto dovrà essere eseguito in modo da permettere durante l'esecuzione dei lavori il normale esercizio delle attività limitrofe e che pertanto, dovranno essere adottate le dovute precauzioni affinché non si possa

- accidentalmente accedere all'area di cantiere, ma sia garantito il passaggio sulla via;
- c) Di eseguire i lavori secondo le fasi individuate dal presente CSA e dal cronoprogramma, con l'impegno di concludere gli stessi entro il termine stabilito all'art. 13;
 - d) Del fatto che, nell'organizzazione delle fasi di lavoro previste dall'Appalto, dovrà tenere conto della eventuale coesistenza con altri cantieri, anche appaltati dalla Fondazione C. Cavour, e che potrebbero interessare le aree immediatamente adiacenti quella di intervento. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso per eventuali maggiori oneri e/o diseconomie derivanti da tali interferenze.
5. Restano esclusi dall'appalto gli allacciamenti degli impianti alle reti urbane dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono, di specifica competenza delle singole Aziende fornitrici.
 6. Rimangono invece a carico ed onere dell'Appaltatore gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle forniture e le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti, tracce, cunicoli, cavedi, pozzetti e ripristini) di supporto alle predette opere escluse dall'appalto, secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione Lavori.
 7. Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire su indicazione della D.L., la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto delle singole ditte esecutrici per la realizzazione delle medesime, e dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso.
 8. Resta a carico dell'Appaltatore l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute a termini di contratto.

Articolo 48. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. L'Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo

che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.

3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, si fa riferimento esplicito al RG e al CG approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145.
4. Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del D.M. 37/2008 dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese quelle di funzionalità dell'impianto e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e spese produrre e consegnare alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell'Impresa secondo quanto effettivamente eseguito.
5. La dichiarazione dovrà essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A.
6. Il Collaudatore, nel suo certificato di collaudo, dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti realizzati.
7. L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla direzione lavori tutte le certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge.
8. L'Appaltatore dovrà produrre a sua cura e spese e consegnare in duplice copia agli Uffici preposti, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, gli elaborati progettuali delle opere strutturali, predisposti sulla base del progetto in appalto e delle eventuali variazioni successivamente disposte in corso d'opera, debitamente timbrati e firmati dall'Impresa. Il progettista delle opere strutturali, l'Appaltatore, il Direttore di cantiere e la direzione dei lavori, ciascuno per le proprie competenze, saranno quindi responsabili della corretta esecuzione e della stabilità delle opere medesime. Parimenti, ad avvenuto collaudo statico delle opere strutturali l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso i medesimi uffici, del relativo certificato di collaudo.
9. La discontinua presenza in cantiere della direzione lavori non esonera in alcun caso l'Impresa dalla piena responsabilità derivatale per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva

esecuzione.

CAPO 2 – CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 49. Ulteriori precisazioni in merito alla programmazione dei lavori

1. Come anticipato nel precedente art. 14, prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del RG, un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un visto.
2. Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81/2008.
3. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e costituente documento contrattuale; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 2.

Articolo 50. Ulteriore disciplina in materia di consegna ed inizio dei lavori

1. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse già eseguito a cura della Stazione appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi,

sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, dandone comunicazione all'Appaltatore. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ai sensi di quanto prescritto all'art. 153 del RG.

Articolo 51. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
 - a. La necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente capitolato speciale o che l'Appaltatore o i progettisti dell'Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P., per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 16.
 - b. L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa.
 - c. Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
3. Le cause di cui al comma 1 lett. a), b), c) e al comma 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni e/o proroghe di cui all'articolo 16, di disapplicazione delle penali di cui agli articoli 8 e 15, né di eventuale risoluzione del Contratto.
4. Inoltre, non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e

altre prove assimilabili;

- d) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) Gli eventuali ritardi derivanti dalla coesistenza sull'area di intervento e su quelle limitrofe degli altri cantieri di cui all'art. 47.
- f) Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) L'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Articolo 52. Prezzi applicabili ai nuovi lavori

1. L'Elenco prezzi adottato dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto è quello indicato al precedente art. 2, comma 4.
2. Le eventuali variazioni al progetto e al corrispettivo saranno valutate secondo le modalità di cui all'articolo 22 del presente CSA, applicando i prezzi contrattuali di cui all'articolo 3 commi 2, 3, 4 e 5.
3. Gli eventuali nuovi prezzi, la cui formazione si renda necessaria per la contabilizzazione di lavori in variante, secondo le modalità stabilite all'art. 163 comma 1 lett. c) del RG, sono soggetti a ribasso d'asta (per ribasso si intende quello dell'offerta, unico sull'importo a base di gara), e saranno determinati in contraddittorio con la direzione lavori e approvati dal Responsabile del Procedimento. Se comportano maggiori spese rispetto a quelle previste dal quadro economico sono approvati dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento.

CAPO 3 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 53. Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. Fatto salvo quanto regolato dall'art. 26 del presente Capitolato, i materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. L'Appaltatore deve presentare alla direzione lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto, nonché le schede tecniche prestazionali relative ai materiali o prodotti proposti, prima del loro utilizzo.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico, ogni qualvolta sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale di Appalto o, a semplice richiesta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario a insindacabile giudizio della direzione dei lavori, dell'esecuzione di un'opera campione per le singole categorie di lavoro, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
7. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla direzione dei lavori (secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori da eseguire, nonché prove di tenuta per le tubazioni.
8. Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui all'art. 2 del presente Capitolato e, pertanto, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per l'adempimento dei medesimi, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o diminuzione.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 54. Disciplina dell'attività di Direttore di cantiere

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del presente CSA in merito alla designazione del Direttore di Cantiere, di cui è fatto obbligo per l'Appaltatore la trasmissione del mandato, lo stesso deve essere conferito a persona idonea, sostituibile su

- richiesta motivata della Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante di un nuovo mandato. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere con le indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'applicazione delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e garantisce la sorveglianza circa l'applicazione delle misure di prevenzione ed organizzative previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché il mantenimento del cantiere in condizioni di salubrità, e coordina la scelta delle postazioni di lavoro, le condizioni di movimentazione, stoccaggio ed allontanamento dei materiali.
 3. Lo stesso assumerà a nome dell'Impresa piena e completa responsabilità per quanto concerne:
 - l'esecuzione e la stabilità delle opere provvisorie, quali centine di sostegno, ecc., e di quelle definitive;
 - il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" e la conservazione di copia dello stesso in cantiere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo;
 - il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di tutte le disposizioni di sicurezza e tecniche in vigore richiamate e non nel presente Capitolato Speciale.
 4. Il Direttore di Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità e/o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 55. Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure

- esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresì le norme regolanti la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese.
3. L'Appaltatore è tenuto alla redazione di un proprio Piano Operativo di Sicurezza, secondo quanto regolato al precedente articolo 33 comma 1 c). Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle relative responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano stesso.
 4. Il Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza referito al cantiere interessato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
 5. Tutte le proposte integrative presentate dall'Impresa dovranno essere approvate dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore della sicurezza a cui è demandato il compito di aggiornamento del Piano di sicurezza.
 6. Il Piano di sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
 7. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze nell'attuazione del Piano di sicurezza, ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potrà tener conto nell'emissione degli Stati d'Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza. Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando l'Impresa avrà ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza.
 8. Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore ha comunque l'espresso obbligo di adottare, nel compimento di tutte le lavorazioni previste, ogni procedimento e cautela necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. E' inoltre, fatto espresso obbligo all'Appaltatore, nei casi d'urgenza, a prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, tesa a salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la direzione dei lavori.

Articolo 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 230 del RG

relativamente alla presa in consegna anticipata parziale o totale delle opere, ne dà comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporvisi per alcun motivo, né reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

2. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
3. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 5 – ULTERIORE DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ONERI DELL'APPALTATORE

Articolo 57. Oneri dell'Appaltatore inerenti la redazione del progetto esecutivo

1. Nell'ambito della progettazione esecutiva, dovranno essere recepite eventuali mutate esigenze sopraggiunte successivamente all'approvazione del progetto definitivo, anche a seguito di prescrizioni impartite da enti terzi all'amministrazione nell'ambito dei pareri di rispettiva competenza.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'Appaltatore, il R.U.P. ha la facoltà di ordinare all'Appaltatore di provvedere all'effettuazione di ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore. Tuttavia con i provvedimenti di cui sopra può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui all'art. 8, comma 1, limitatamente a quanto strettamente necessario per l'esecuzione dei nuovi adempimenti.
3. Restano a carico dell'Appaltatore, sotto la responsabilità del progettista incaricato:
 - a) Censimento, analisi e verifica dei sottoservizi inerenti l'area interessata dall'intervento.
 - b) Rilievi, prove, sondaggi, analisi, esecuzione di indagini di dettaglio sui fabbricati e sulle aree, prestazioni professionali e specialistiche di supporto e quant'altro necessario per consentire di dare compiuta definizione progettuale alle opere, secondo quanto previsto all'art. 93 de Codice e alla sezione III (art. 24 e successivi) del RG.
 - c) Spese di cancelleria e di stampa.
4. Restano a carico dei progettisti incaricati, a semplice richiesta del Responsabile Unico del

Procedimento e senza che da ciò derivi alcun diritto a maggiorazioni del corrispettivo contrattuale, la produzione di copie integrali o parziali del progetto esecutivo, anche in soprannumero rispetto a quelle previste dalle normative vigenti. Tale onere ricomprende anche la facoltà, da parte del R.U.P., di richiedere preventivamente alla consegna prevista contrattualmente, la trasmissione parziale, anche in bozza, su supporto cartaceo o informatico secondo sua esclusiva discrezione, degli elaborati, nonché di convocare incontri, ai quali i progettisti non potranno sottrarsi, per consentire una verifica in itinere dell'andamento della progettazione.

5. L'incarico di progettazione dovrà essere svolto personalmente dal/i progettista/i indicati in sede di gara. Eventuali deroghe a quanto sopra saranno subordinate a circostanze del tutto eccezionali e, previa motivata richiesta trasmessa all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore, all'esclusiva e insindacabile decisione del Responsabile del Procedimento, che dovrà darne a sua volta accettazione scritta e debitamente motivata tramite apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 58. Oneri dell'Appaltatore in materia di allestimento e gestione del cantiere

Rientrano tra gli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore:

- a) I movimenti di terra e ogni altro onere necessario per attrezzare il cantiere.
- b) Lo sgombero e lo smaltimento di tutti i materiali di rifiuto presenti sull'area e all'interno dei fabbricati oggetto di intervento, anche se lasciati da altre ditte o non direttamente ascrivibili alle attività oggetto dell'appalto.
- c) La realizzazione della recinzione di cantiere, con solido steccato, realizzata secondo le indicazioni del Responsabile dei Lavori e, dove richiesto, secondo tipologie, materiali e colori previsti dal Manuale dei Cantieri della Città di Torino, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e relativi oneri.
- d) L'allestimento e il mantenimento, entro il recinto del cantiere, di idonei locali per il ricovero degli operai (con relativi spogliatoi e servizi igienici), per il deposito di materiali, per uffici a disposizione tanto del proprio personale di Cantiere quanto, ad uso esclusivo, del personale di Direzione Lavori, debitamente arredati, illuminati, riscaldati e rinfrescati, provvisti di telefono, armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, computer, macchine per il calcolo e materiale di cancelleria, come meglio dettagliato nel PSC.
- e) La predisposizione di adeguate protezioni di ponteggi e palizzate, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, i passaggi e gli allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a

terzi dallo stesso ente appaltante.

- f) L'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti, in linea con i più moderni standard operativi, per un efficiente funzionamento del Cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e quanto altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e relativi oneri.
- g) L'apposizione sui tratti di strada interessati dai lavori, sulle eventuali deviazioni provvisorie, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele e nell'ambito di tutto il cantiere, la segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, fanali e dispositivi di illuminazione notturna, gli sbarramenti e le protezioni. Il tutto rispondente ai tipi prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e allegato al contratto, nonché la sostituzione della segnaletica se danneggiata o deteriorata, l'accensione, lo spegnimento ed il controllo dei dispositivi di illuminazione notturna, le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di:

- h) Espletare tutte le pratiche, e sostenere tutti gli oneri, necessari per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori.
- i) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisoriale quali ponti di servizio, passerelle ecc. e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori, prima di effettuare le relative lavorazioni, eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e relativi oneri.
- j) L'Appaltatore non avrà mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Come pure nel caso che Comuni od altri Enti, a causa dell'aumento o della modifica del transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.
- k) Assicurare, in ogni fase d'avanzamento dei lavori e fino al collaudo, la piena funzionalità dei fossi e canalizzazioni per la raccolta o distribuzione delle acque, del transito sugli spazi,

pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisoriale.

- l) Assicurare, in ogni fase d'avanzamento dei lavori, la piena funzionalità di tutti gli impianti tecnologici e delle strutture utilizzate per l'esercizio delle attività presenti nell'immobile, contigue con le aree interessate dai lavori.
- m) Procedere ai necessari tracciamenti e riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o informatico. L'appaltatore ha l'obbligo di limitare la rimozione degli eventuali picchetti e delle delimitazioni dei confini esistenti a quanto strettamente funzionale alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
- n) L'onere di garantire idonea protezione ai materiali impiegati e messi in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni, a richiesta della Direzione Lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- o) L'onere di ricevimento, scarico e trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego interni al cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, dei materiali e dei manufatti, anche se esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante, per i quali competono all'Appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero causati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- p) Tutti gli oneri di cui all'art. 17 comma 8, necessari per il conferimento e lo smaltimento presso le discariche autorizzate, dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal cantiere. I rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilabili agli urbani dovranno invece essere conferiti in apposite discariche specializzate. Saranno in carico all'Appaltatore anche tutti i costi relativi alle caratterizzazioni dei rifiuti ed i relativi trasporti in discarica.
- q) Provvedere, a sue spese, alla custodia e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Stazione appaltante.
- r) Provvedere agli interventi e alle relative spese per la pulizia finale delle aree esterne e dei fabbricati interessati dai lavori, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, in modo tale che tutti i locali interni e gli spazi esterni possano essere

immediatamente utilizzati successivamente alla consegna delle opere ultimate. Tutti i pavimenti, i rivestimenti, i serramenti interni ed esterni, le parti vetrate, i controsoffitti, le pareti fisse e mobili ed ogni altro elemento architettonico dovranno essere perfettamente lavati e puliti a fondo con prodotti idonei e consegnati alla committenza in condizioni tali da risultare immediatamente utilizzabili senza che nessun ulteriore intervento di pulizia sia necessario per poter usufruire dei locali stessi.

- s) Provvedere alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, di un certo quantitativo del materiale impiegato (minimo 2% del quantitativo previsto in appalto), per la finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo quanto previsto nella III parte del CSA o precisato da parte della Direzione Lavori con apposito ordine di servizio.
- t) Predisporre a sue spese, ed esporre dove indicato dall'Amministrazione, eventuali pannelli informativi, corredati di documentazione grafica e fotografica, nel numero e secondo le prescrizioni fornite da quest'ultima, fermo restando l'onere di predisposizione del cartello di cantiere di cui all'art. 17 comma 6.
- u) Osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- v) L'obbligo di detenere in cantiere, a disposizione del Direttore dei Lavori, disegni e tavole progettuali, per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna nonché i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo.

Articolo 59. Oneri dell'Appaltatore per forniture, allacciamenti e gestione delle interferenze con reti e sottoservizi esistenti

1. Sono a cura e onere dell'Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
2. Sarà cura dell'Appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in efficienza di tutte le reti esterne esistenti (fognatura, adduzione acqua, gas, energia elettrica, rete telefonica, ecc.). Prima di dare corso ai lavori l'Appaltatore è pertanto tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, Provincia di

Torino, ENEL, AES, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente dai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti Enti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'Impresa dovrà inoltre contattare, in fase esecutiva, i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai lavori in riferimento a interferenze con linee aeree, tubazioni interrato od altro (ENEL, AES, TELECOM e altri eventuali) al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previa esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore dei necessari sondaggi e rilievi. Resta inteso che ogni danno causato a terzi durante lo svolgimento dei lavori, relativamente a impianti o manufatti, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice.

3. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre specifiche prescrizioni riguardo l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali, tutte le spese inerenti l'eventuale interferenza e/o lo spostamento, anche transitorio, dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai lavori dovranno, di norma e salvo diverse ed espresse disposizioni, essere eseguite direttamente dagli Enti o Società proprietari o concessionari dei servizi e l'Appaltatore dovrà provvedere alla liquidazione della relativa fattura. Rimane a cura e spese dell'Appaltatore anche l'ottenimento dei relativi nulla-osta.

Articolo 60. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di gestione del personale

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere, secondo le particolari qualifiche, tutto il personale tecnico e le maestranze necessari per garantire una regolare e quanto più possibile celere esecuzione dei lavori appaltati.
2. L'Appaltatore dovrà farsi carico di dotare tutto il personale, compresa la manodopera delle ditte in subappalto ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari, compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, nome e cognome, qualifica, numero di matricola che dovrà essere sempre tenuto in vista anche durante l'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge 123/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante la D.L. potrà richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei VV.UU. o, se necessario, anche quello dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL competente. Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato in cantiere.

Articolo 61. Ulteriore disciplina e oneri dell'Appaltatore in materia di sicurezza

Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) L'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
- b) L'organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento delle operazioni, sui ritardi o anticipi.
- c) La predisposizione, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e di valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (ex D.LGS n° 81/2008), degli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Le misure, e i conseguenti oneri derivanti dalle stesse, da adottare per il contenimento delle polveri prodotte dalle lavorazioni richieste dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.
- d) La redazione degli elaborati esecutivi, l'esecuzione dei calcoli statici e lo sviluppo dei necessari dettagli costruttivi e metodi esecutivi relativi ai ponteggi e a tutte le ulteriori strutture provvisorie per cui sia richiesta dalle norme e leggi vigenti la progettazione, a cura di professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, attenendosi alle prescrizioni delle predette norme e leggi e alle eventuali ulteriori disposizioni modificative e integrative che dovessero intervenire prima e durante l'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto, dovranno essere sottoposti, tramite l'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti, all'approvazione di autorità superiori. Relativamente ai ponteggi, oltre alla redazione del progetto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori copia dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al D.Lgs. 81/2008 relativa a quelli che intende utilizzare.

Articolo 62. Oneri e obblighi dell'Appaltatore in materia di verifiche, collaudo, certificazione e presa in consegna dei lavori ultimati

Sono a carico dell'Appaltatore:

- a) L'onere di garantire tutta l'assistenza necessaria per le operazioni di collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi occorrenti, nonché l'apprestamento e la movimentazione dei carichi necessari per eventuali prove (es. prove di carico, statiche e/o dinamiche sulle strutture).
- b) Gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, prove di carico comprese, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo,

esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Città di Torino, saranno interamente a carico dell'Appaltatore. Saranno parimenti a carico dell'Appaltatore le spese per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge.

- c) L'onere di garantire tutta l'assistenza necessaria, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi occorrenti, nonché l'apprestamento e la movimentazione dei carichi necessari, per l'esecuzione delle eventuali verifiche integrative che potranno essere disposte sulle strutture esistenti, ad esclusiva e insindacabile discrezione della Direzione Lavori.
- d) Tutte le spese per la produzione di una esauriente documentazione fotografica di dettaglio, dei saggi stratigrafici, delle analisi di laboratorio e delle mappature richieste durante l'esecuzione dei lavori, come meglio descritto nel "Capitolato speciale d'appalto – parte 3 opere edili e architettoniche, art. 42.
- e) Tutte le spese necessarie per le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche generali.
- f) L'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del RG. L'Appaltatore è tenuto a fornire all'Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data prevista di ultimazione dei lavori, tre copie complete dei disegni architettonici e impiantistici (as built) più una copia su supporto informatico di quanto realizzato a norma del DM 37 del 22/01/2008, comprese le prescritte certificazioni di conformità.
- g) Tutti gli oneri e gli adempimenti di legge relativi alla certificazione energetica degli edifici, di cui alla Legge Regionale 28/05/2007 n. 13.
- h) Tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione e la presentazione delle pratiche relative ai collaudi I.S.P.E.S.L. e/o Enti certificati. Dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, prima dell'entrata in funzione degli impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati da parte degli Enti e/o Organismi preposti.
- i) Tutti gli adempimenti e gli oneri per la redazione e la presentazione, a cura di professionisti abilitati, delle pratiche necessarie all'ottenimento delle certificazioni utili al conseguimento dell'agibilità tra cui: pratiche catastali, Certificato Prevenzione Incendi, dichiarazioni corretta posa dei materiali, certificazioni impiantistiche a norma del D.M. 37/2008.
- j) L'espletamento di quanto richiesto ai precedenti commi del presente articolo vincolerà l'emissione della rata di saldo dei lavori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri di cui al presente "CAPO 5", meglio specificati ai precedenti articoli, si intende conglobato nel compenso complessivo a corpo di cui all'art. 2 del presente capitolato e, pertanto, non spetterà all'Appaltatore altro compenso aggiuntivo anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o diminuzione.